



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 8.6.11/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e. p. c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Alla GEN SOLAR S.r.l.s.
gensolarstls@pec.it

Oggetto: [ID: 8206] GENZANO DI LUCANIA (PZ)- Progetto di un impianto Agro-fotovoltaico della potenza pari a 20 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Genzano di Lucania (PZ), in località "Matinella"

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006

Proponente: GEN SOLAR S.r.l.s

Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare l'art. 25 rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" e il successivo DPCM del 14/02/2022 "Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019).

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e



dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura".

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>.

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. LUIGI LA ROCCA l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.



VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

CONSIDERATO che la società GEN SOLAR S.r.l.s., con nota acquisita dalla Direzione generale ABAP, prot. MIC|MIC_DG-ABAP_SERV V|09/03/2022|0009097, ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, successivamente perfezionata con nota acquisita da questa Soprintendenza speciale con prot. MIC|MIC_SS-PNRR|19/01/2023|0000707.

CONSIDERATO che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla GEN SOLAR S.r.l.s. rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. MiTE n. 6650 dell'18/01/2023, acquisita con prot. SS-PNRR n. 707 del 19/01/2023, la procedibilità della suddetta istanza.

CONSIDERATO che con nota prot. MIC|MIC_SS-PNRR|22/02/2023|0002559, questa Soprintendenza speciale ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata di esprimere le proprie valutazioni in merito all'intervento in oggetto e al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e al Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATA la nota prot. n. 4472 del 17/04/2023, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC|MIC_SS-PNRR|18/04/2023|0005847-A, con cui la **Soprintendenza Abap della Basilicata** ha formulato il proprio parere di competenza che di seguito si riporta:

[...]

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- **Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania** (BP136_032), tutelato con D.G.R. n°202200345 del 10/06/2022: l'intero impianto è contermini all'area di notevole interesse pubblico.

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett c) "*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*".

- Le aree di installazione dei pannelli fotovoltaici sono contermini alla fascia di rispetto del Fiume Bradano e alla fascia di rispetto del Vallone Pericolo. Le aree destinate alla coltura si collocano all'interno delle fasce di rispetto del Fiume Bradano e del Vallone Pericolo.
- Il cavo di connessione intercetta nettamente il Fiume Bradano e il Vallone di Palmira.

D.Lgs 42/04, art 142, comma 1, lett g) "*i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*".



- In prossimità del Fiume Bradano e del Vallone di Palmira, il cavo di connessione intercetta formazioni boschive ripariali”.

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett h) “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”

Non essendo stata prodotta l'Attestazione di usi civici non è possibile esprimersi in merito. Un adeguato approfondimento su eventuali interferenze tra questi e il progetto è assente dallo Studio di Impatto Ambientale {elaborato A13 a Studio Impatto Ambientale), dalle “Carte dei Vincoli” (A_13 11a_Carta_dei_Vincoli_dell_Area_42-2004, A_13 11b_Carta_dei_Vincoli_dell_Area_42-2004) e dalla Relazione Paesaggistica.

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m) “le zone di interesse archeologico”

AREE ARCHEOLOGICHE

- **Trigneto d’Oppido** (BCA_158d) - D.CO.RE.PA.CU. N°31 del 18/06/2020 - a circa 4.5 km a sud est dell'area di impianto e a circa 520 m dalla stazione di utenza che sarà realizzata nei pressi della stazione Terna esistente. **La stazione d’utenza si colloca dunque in area non idonea all’installazione di impianti FER, ai sensi del d.l. n. 50/2022.**
- **S. Anastasia Tirolo** {BCA_085d) - D.M. 22/06/1991 - a circa 5 km a sud est dell’area di impianto;
- **S. Gilio** (BCA_084d) — D.M. 18/06/1991 - a circa 6.5 km a sud est dell’area di impianto.

TRATTURI

Le aree di installazione dei pannelli fotovoltaici sono “intercluse” tra il Fiume Bradano e una fitta rete tratturale, caratterizzante il contesto paesaggistico di inserimento.

- **n 150-PZ Regio Tratturello Genzano-Tolve:** divide le aree di installazione dei pannelli fotovoltaici in due. I sottocampi ad ovest del Tratturello distano da questo 950 m e 1.4 km. Il sottocampo ad est del Tratturello dista da questo circa 580 m. Il Tratturello in questione è altresì interessato dall’attraversamento trasversale da parte del cavo di connessione tra i sottocampi e da una interferenza importante con il cavo di connessione verso Oppido Lucano, per un tratto che corre in adiacenza lungo circa 1.5 km.
- **n143-PZ Tratturo Comunale Acerenza-Corato,** chiude l’area di installazione dei pannelli a nord. Dista circa 200 m dal sottocampo di forma trapezoidale, ad ovest;
- **n°152-PZ Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa:** corre ad est dell'area di installazione dei pannelli e dista circa 400 m dal sottocampo collocato ad est.

Considerato che i tratturi sono tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 {D.M. 22/12/1983), **tutti i sottocampi si collocano in area non idonea all’installazione di impianti FER, ai sensi del d.l. n. 50/2022.**

1.2. Beni architettonici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- **Antico Castello di Monteserico** - F.21 - P.9, D.M. 14/06/1960 - posto su un’altura a circa 580 m s.l.m., affaccia sull’intera Valle del Bradano, dista circa 8,3 Km verso nord est dall’area di impianto.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Aree di vincolo archeologico individuate ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del CBCP:

- **Trigneto d’Oppido** (BCA_158d) - D.CO.RE.PA.CU. N°31 del 18/06/2020 - a circa 4.5 km a



sud est dell'area di impianto e a circa 520 m dalla stazione di utenza che sarà realizzata nei pressi della stazione Terna esistente.

- **S. Anastasia Tirolo** {BCA_085d} - D.M. 22/06/1991 - a circa 5 km a sud est dell'area di impianto;
- **S. Gilio** (BCA_084d) — D.M. 18/06/1991 - a circa 6.5 km a sud est dell'area di impianto.

1.3.b. esistenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice);

Dall'analisi bibliografica e d'archivio risultano censiti **2 siti** sottoposti a decreto di vincolo archeologico diretto e 10 percorsi tratturali. Agli atti di questa Soprintendenza risulta un **ulteriore sito tutelato** ai sensi del D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13, con D.CO.RE.PA.CU.n. 31 18.06.20, denominato Trigneto, in territorio di Oppido Lucano.

2. ESPLICATAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio - le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati);

- (i) Dall'elaborato "A_14_1a_Intervisibilita_SdP" si evince che l'area di impianto è visibile oltre la fascia di raggio pari a 5 km considerata dal progettista come area vasta d'analisi, ovvero da una vasta porzione di territorio a nord, sud e a est dell'impianto. L'impianto è inoltre visibile da parte dell'abitato di Oppido Lucano;
- (ii) Vi è una sovrapposizione di circa 1,5 Km del cavidotto interrato di connessione con il "Tratturello Genzano-Tolve";
- (iii) I tre sottocampi e la sottostazione elettrica di utenza ricadono all'interno delle fasce di rispetto di tratturi e dell'area archeologica Trigneto d'Oppido, tutelati ai sensi dell'art.142, co. 1, lettera m) del Codice.

2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile).

Impianti FER esistenti (dal portale RSDI della Regione Basilicata)

- Impianto fotovoltaico al Foglio 72, particella 303;
- Minieolico al Foglio 47, particella 455;
- Minieolico al Foglio 45, particella 1079; i
- Parco eolico di grande generazione Eog_036_06, costituito da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 20 MW.

Impianti FER autorizzati:

- Impianto per la produzione di energia eolica, composto da 10 aerogeneratori con potenza complessiva di 45 MW, da ubicare in località Serra Giannina; società proponente: RWE; Decreto di provvedimento di compatibilità ambientale del 25/05/2022;
- Impianto eolico denominato "Serra Gagliardi" (ID VIP 7340), costituito da n°10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 36 MW; società proponente: Skywind S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 09/08/2021, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28/07/2022.

Parchi in corso di istruttoria:



- Impianto agrovoltaico (ID VIP 7584) della potenza di 20 MW; società proponente: ANT SOLAR S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 25/10/2021;
- Impianto fotovoltaico (ID VIP 7425) della potenza di 14,99 MW; società proponente: Lucania Energy S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 25/08/2021;
- Impianto agrivoltaico, della potenza di 19,93 MW, in località Gambarda {ID_VIP 8226}; società proponente: Metka Egn Renewables Development Italy S.r.l.;
- Impianto fotovoltaico, denominato "FTV Genzano 3" (ID_VIP 7680), di potenza pari a 19.983,60 kWp, da realizzarsi località Mercante; società proponente: Smartenergy2001 S.r.l.;
- Impianto fotovoltaico denominato "Genzano 2", in contrada Isca della Badessa; società proponente Opdenenergy Tavoliere 3 S.r.l.; istanza PAUR del 26/07/2021;
- Impianto agrovoltaico, denominato "Derrico" (ID_VIP 7692), di potenza pari a 19,98 MW; società proponente: Luminora Derrico S.r.l.

2.3 Beni archeologici

2.3.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.

- L'area di impianto è visibile da alcuni tratturi molto prossimi: Regio Tratturello Genzano-Tolve (n. 150), interessato anche da parte del tracciato di cavidotto in progetto, Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa (n. 152) e Tratturo Comunale Acerenza-Corato {n. 143}.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali, dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria, sussistano i presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue.

L'impianto fotovoltaico in oggetto è ubicato in agro di Genzano di Lucania (PZ), in località Matinella, su un'area dislocata a sudest dei centri abitati di Genzano di Lucania e di Banzi, avente un'estensione complessiva di circa 40 Ha. È prevista la installazione di 38.350 pannelli aventi altezza pari a poco meno di 5 m fuori terra. L'area di impianto sarà completamente perimetrata da una recinzione metallica di altezza pari a 2,50 m.

L'impianto in oggetto ricade nell'ambito "la collina e i terrazzi del Bradano" ed è contermina all'area del Castello di Monteserico e del territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, dichiarato di notevole interesse pubblico con Delibera di Giunta Regionale n°345 del 10/06/2022. Inoltre, i tre sottocampi e la stazione utente si collocano in area non idonea ai sensi del d.l. n. 50/2022 per la loro prossimità a tratturi e all'area archeologica denominata Trigneto d'Oppido, sottoposti a tutela sia ai sensi dell'art. 142, co.1 del D.Lgs. 42/2004, che ai sensi della Parte II del Codice.

L'impianto è diviso in tre sottocampi, geometricamente irregolari e disarticolati tra loro. Le colture sono in parte dislocate nelle fasce di rispetto del Fiume Bradano e del Vallone Pericolo, e hanno dunque carattere "residuale" da un punto di vista progettuale. La disarticolazione dei sottocampi è particolarmente evidente nel fotoinserimento n. 5, da cui si evince la mancata unitarietà e logica progettuale dell'intervento. Da questa deriva una mancata reale valutazione della compatibilità dell'intervento col contesto di inserimento.

In merito agli impatti cumulativi, si fa presente che nelle aree circostanti sono in corso di autorizzazione e/o già autorizzati altri numerosi impianti da fonti rinnovabili, sia eolici che fotovoltaici.

Si segnala la forte preoccupazione per la salvaguardia di un contesto di particolare rilevanza culturale per il valore paesaggistico percettivo, più volte richiamato e per il coinvolgimento diretto del Bene Culturale Tratturello Genzano-Tolve.

Per quanto di competenza archeologica, questa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata fa presente quanto segue.



Il territorio preso in esame rientra nel comprensorio bantino, area di frontiera tra il territorio peuceta e quello lucano, identificabile in età romana con un settore periferico dell'agro venusino. Il popolamento in tutte le fasi è senza dubbio meno intenso rispetto all'area più prossima a Venosa, ma le presenze archeologiche note restituiscono comunque l'immagine di un'intensa occupazione territoriale, soprattutto in relazione alle più ricche fasi di vita di Bantia, tra età arcaica e classica, con la presenza di numerose piccole fattorie. Le attestazioni archeologiche note si inquadrano in un ampio intervallo cronologico e sono da ricondurre in particolar modo al ruolo di snodo di questa porzione di territorio, derivante dal passaggio della via Appia e dalla fitta rete viaria ad essa connessa, testimoniata anche dai numerosi tratturi.

Dall'analisi bibliografica e d'archivio risultano censiti **88 siti d'interesse archeologico, dei quali 2** sottoposti a decreto di vincolo archeologico diretto e **10 percorsi tratturali**, tra cui il Regio Tratturello Genzano-Tolve (n. 150), il Regio Tratturello Palmira- Monteserico-Canosa (n. 152) e il Tratturo Comunale Acerenza-Corato (n. 143) sono in prossimità delle aree di impianto. Inoltre, il Regio Tratturello Genzano-Tolve è interessato dal progetto di cavidotto. Non sono emerse ulteriori indicazioni dalle ricognizioni sul campo, non sempre effettuate in condizioni di visibilità ottimale.

Dalla valutazione è emerso un **rischio archeologico medio** per alcuni tratti di cavidotto in prossimità dei siti nn. 44 e 46, un **rischio medio-basso** per i tratti di cavidotto prospicienti i siti nn. 42, 68, 69 e 70, nonché per l'intero tratto di cavidotto che interferisce con il Regio Tratturello Genzano-Tolve. **Rischio basso** è stato espresso per le restanti opere in progetto (A4-Relazione Archeologica_e_allegati, pp. 132-133).

Tale valutazione si basa solo parzialmente su considerazioni di carattere topografico, limitando ad esempio l'analisi della viabilità storica ai soli tracciati ricalcati da tratturi oggetto di specifica disposizione di tutela. Si precisa, a tal proposito, che i limiti del vincolo relativo al Regio Tratturello Genzano-Tolve (n. 150), non determinano l'esclusione dal novero della viabilità storica del prosieguo del tracciato anche in territorio di Oppido Lucano (il tratturo ricompare come bene vincolato in territorio di Tolve, con la denominazione di nr 214 -PZ Tratturo da Tolve a Genzano). Analoghe considerazioni andrebbero fatte per il Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa, la cui prosecuzione in territorio di Oppido Lucano (non sottoposto a disposizione di tutela ma ben riconoscibile nella lettura della cartografia e di foto aeree e immagini satellitari) viene trasversalmente attraversata dal cavidotto in progetto.

Limitatamente al tracciato di cavidotto interferente con il bene tutelato denominato Regio Tratturello Genzano-Tolve (n. 150), non si ritiene sussistano le condizioni per il rilascio di parere favorevole alla realizzazione delle opere. Si precisa, a tal proposito, che con D.M. 22.12.1983 il tratturo in questione è stato dichiarato d'interesse culturale ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e, dunque, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela previste per il patrimonio culturale (Capo II, sezione 1 del Capo III e sezione 1 del Capo IV del D.Lgs 42/2004). La circostanza che ancora oggi il tratturo rappresenti un asse di percorrenza, rientrante nel sistema stradale del territorio e indicato come Strada Provinciale 123, non costituisce in alcun modo una derubricazione del vincolo che, pertanto, è da considerarsi pienamente vigente. La proposta progettuale, che prevede non l'attraversamento del tratturo in questione ma il posizionamento di un tratto di cavidotto al di sotto del sedime dell'antico tracciato che verrebbe inciso per una lunghezza di circa 1,5 km, risulta incompatibile con le esigenze di tutela della stratigrafia archeologica, oggetto della disposizione di tutela sopra richiamata.

A conclusione della suddetta istruttoria, per tutte le motivazioni sopra espresse, questa Soprintendenza ritiene che la realizzazione del progetto non sia compatibile con la tutela dell'area e formula proposta di **parere contrario** alla realizzazione dell'intervento.

Si potrà valutare un progetto che risolva le criticità sopra menzionate, che consenta di verificare la rispondenza ai requisiti di idoneità alle norme sopra richiamate, di compatibilità con le componenti di paesaggio del territorio e di efficace inserimento nel contesto agrario storico culturale, superando puntualmente quanto sopra descritto.

In relazione alla verifica della compiuta redazione della relazione paesaggistica, ai fini dell'autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/04, per quanto di competenza, la Scrivente è del parere che sia necessario un



approfondimento di dettaglio in relazione all'attraversamento del cavidotto del Tratturo e agli adeguamenti stradali o altre opere in prossimità di aree che ricadono all'interno.

Nell'eventualità in cui il progetto consegua l'autorizzazione alla realizzazione, si rileva comunque la necessità di attivare preliminarmente la procedura ex comma 8, art. 25 D.Lgs. 50/2016, di verifica preventiva dell'interesse archeologico, stante la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della stessa nelle forme precisate dalle Linee Guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022).

CONSIDERATO il contributo istruttorio del **Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione Generale Abap, trasmesso con la nota prot. SS-PNRR_UO2, n. 7793 del 16/05/2023, che di seguito si riporta:

[...]

“Il progetto prevede la realizzazione di un campo agrivoltaico dell'estensione di 22,65 ettari «ricadente in un'area più vasta, pari a 42,26 ettari» e di un cavidotto interrato di collegamento con una stazione di utenza da realizzarsi nel comune di Oppido Lucano e con una stazione TERNA già esistente nello stesso comune di Oppido Lucano.

La Soprintendenza rileva innanzitutto che «i tre sottocampi e la stazione utente si collocano in area non idonea ai sensi del d.l. n. 50/2022 per la loro prossimità a tratturi e all'area archeologica denominata Trigneto d'Oppido, sottoposti a tutela sia ai sensi dell'art. 142, co. 1 del D.Lgs. 42/2004, che ai sensi della Parte II del Codice».

Come evidenziato nella nota citata, infatti, nella zona oggetto dell'intervento sono presenti diversi tratturi e uno di essi, il Regio Tratturello Genzano-Tolve, è addirittura «interessato dall'attraversamento trasversale da parte del cavo di connessione tra i sottocampi e da una interferenza importante con il cavo di connessione verso Oppido Lucano».

Risultano inoltre censiti tre siti archeologici sottoposti a vincolo (S. Gillo, D.M. 18.06.1991; S. Anastasia Tiriolo, D.M. 22.06.1991; Trigneto d'Oppido, Decreto n. 31 del 18.06.2020), il terzo dei quali distante solo 520 dalla stazione di progetto.

Ciò premesso la Soprintendenza, visto che le aree in cui dovrebbe essere realizzato il progetto non sono idonee ai del D.L. n. 50/2022, e considerato l'impatto sul patrimonio archeologico derivante dall'effetto cumulativo prodotto dai vari impianti FER autorizzati e in corso di istruttoria in una zona come quella bantina, che ha da sempre rivestito la funzione di snodo culturale e non solo, riflesso dalla fitta rete viaria poi ricalcata da quella tratturale, esprime parere contrario all'intervento.

Concordando con le motivate valutazioni espresse dalla Soprintendenza, si evidenzia che l'intervento rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016.

Si rammenta inoltre che, in caso di eventuale nuova progettazione dell'opera, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 5, c. 1, let. g), e 23, c. 1, lett. a) e g-ter) del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 23, c. 6, del D.Lgs. 50/2016, il progetto da sottoporre a nuova procedura di valutazione ambientale dovrà essere redatto sulla base degli esiti di detta procedura di VPIA, da svolgersi nell'ambito della progettazione di fattibilità e prima della presentazione dell'istanza di VIA, come definito nelle Linee guida di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 14.2.2022.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del **Servizio III Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione Generale Abap, trasmesso con la nota prot. SS-PNRR_UO3 6040 del 20/04/2023 in cui si “condivide il parere contrario espresso dall'Ufficio territoriale competente in relazione alle interferenze che l'impianto produrrebbe sul patrimonio tutelato”.

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST), elaborato dal Comitato permanente di promozione del turismo con il coordinamento dell'allora Direzione generale Turismo del MiBACT, ha posto il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese;



il medesimo PST, nel quadro della 'Strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne' (punto A.2.4) ha stabilito che:

- per destinazioni caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- indispensabile l'integrazione con le altre filiere presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

il Piano turistico regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), ha evidenziato che:

- lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario, come per le chiese rupestri, non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori (...) di significativa rilevanza sono invece legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata (...) in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;

precisando inoltre che:

- il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
- il paesaggio ... può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
- cammini storici, itinerari culturali, sentieri (...) diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

CONSIDERATO inoltre quanto è emerso dal 'Primo rapporto sullo stato del paesaggio rurale', pubblicato nel settembre 2018 dall'Osservatorio laboratorio del paesaggio e dei beni culturali dell'Università degli studi di Firenze:

- I paesaggi rurali sono indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori ... Si tratta di complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il sopra citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.



CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.*

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

VISTA la Legge Regionale della Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010" che individua tra l'altro le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

VISTI gli atti e la documentazione prodotta nell'ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico della Regione Basilicata, avviata con DGR n. 366 del 18/03/2008, e nello specifico l'Intesa firmata il 14/09/2011(D.G.R. 879/2011) tra la Regione Basilicata, il MIBAC e il MATTM e l'attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici espletate, validate ed approvate con D.G.R. 319/2017, D.G.R. 872/2017, D.G.R. 204/2018, D.G.R. 362/2018, D.G.R. 581/2018, D.G.R. 587/2018, D.G.R. 1263/2018, D.G.R.1372/2018, D.G.R. 151/2019; D.G.R. 754/2020 e D.G.R. 741/2021.

ESAMINATI gli elaborati progettuali, il SIA e la Relazione Paesaggistica trasmessi dalla Società GEN SOLAR S.r.l.s. e pubblicate sul sito web dell'Autorità competente all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8564/12629>

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza Abap della Basilicata e del Servizio II e del Servizio III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale.**

PREMESSO che il progetto in esame consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico ubicato nel comune di Genzano di Lucania (PZ), in località "Mattinella e Costa Navione" congiuntamente alla coltivazione agricola. L'impianto, articolato in 3 sottocampi e 4 aree, sarà costituito da n. 32.240 moduli fotovoltaici in silicio policristallino aventi potenza nominale pari a 620 Wp cadauno, per una potenza complessiva di 19.989 KWp MW, ancorati su idonee strutture ad inseguimento solare attraverso la posa in opera di 1240 strutture in acciaio ad inseguimento solare (tracker) ciascuna alloggiante 26 moduli fotovoltaici disposti in orizzontale su doppia fila; l'impianto sarà completato da:

- 78 inverter da 250 KW
- 8 cabine di Campo/Trasformazione
- 1 cabina di Impianto;
- n. 8 trasformatori allocati in ognuna delle 8 cabine di trasformazione;
- viabilità interna al parco per le operazioni di costruzione e manutenzione dell'impianto e per il passaggio dei cavidotti interrati in MT e BT;
- cavidotto interrato in MT di collegamento tra le cabine di campo e la cabina d'impianto e da quest'ultima fino alla SSE - stazione di utenza;
- SSE - Stazione di Utenza per l'elevazione della tensione di consegna da 20 kV a 150kV ubicata di fianco alla Stazione Elettrica Terna denominata " San Francesco" in fg 25 plla 602-603 in agro di Oppido Lucano – PZ.




Figura 1 - Planimetria generale dell'impianto fotovoltaico base ortofoto



Figura 2 - Perimetrazione area impianto

VISTO che in riferimento al redigendo Piano paesaggistico Regionale, l'impianto proposto con le opere connesse, ricade:

- all'interno dell'Ambito di Paesaggio "La Collina e i terrazzi del Bradano" caratterizzato dai "paesaggi rurali il cui carattere distintivo è innanzitutto l'openess, l'apertura, la continuità del mosaico di



seminativi che mantella la morfologia dolcemente ondulata, monotona interrotta dai mosaici agricoli che formano le ampie corone arborate intorno ai nuclei insediativi storici”;

- all'interno della zona di interesse archeologico dell'*Ager Bantinus* ricompreso nel più ampio complesso dell'*Ager Venusinus* considerato con un *“altissimo potenziale archeologico, relativo in particolar modo all'età repubblicana e imperiale, quando si assiste ad una diffusa occupazione attraverso un complesso sistema di fattorie, sicuramente relazionate all'interno di un sistema produttivo sostenuto da una rete stradale articolata e proiettata su importanti assi viari”*.

CONSIDERATO E VALUTATO che, l'**assetto vincolistico** dell'area in cui si inserisce il progetto proposto, come meglio dettagliato nel parere della SABAP competente di cui sopra, comprende: aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142 comma 1), *lett. c), g), m)* nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, come meglio dettagliato nel parere della SABAP competente di cui sopra.

CONSIDERATO E VALUTATO che, con **riferimento agli aspetti paesaggistici**:

- l'area di impianto, con una parte delle opere di connessione, rientra all'interno dell'*Ager Bantinus*, individuata come zona di interesse archeologico (art. 142, c.1 lett. m) proposta dal Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs 42/04 (DGR n. 754 del 03/11/2020) come si evince dall'Elaborato "A.4.3. - "Carta dei vincoli e dei siti noti da bibliografia e archivio".
- il cavidotto interrato di connessione si sovrappone per circa 1500 m con il Trattarello Genzano-Tolve.




Figura 3 - stralcio Elaborato A.4.3. - "Carta dei vincoli e dei siti noti da bibliografia e archivio"

CONSIDERATO E VALUTATO, che le opere previste dal progetto in esame (impianto e opere di connessione) ricadono all'interno del **comparto archeologico "Ager Venusinus"**, individuato come area non idonea ai sensi dell'All. A della **L.R. 54 del 2015** e che hanno interferenze con le **fasce di rispetto** previste dalla stessa legge regionale, in quanto le aree destinate alla messa a dimora dei filari di mitigazione ricadono all'interno del buffer di 500 m. dalle acque pubbliche (Fiume Bradano/Vallone Pericolo) mentre il cavidotto ricade all'interno del buffer di 200 m. del tratturo n 150-PZ Regio Trattarello Genzano-Tolve, correndo in adiacenza a questo per circa 1,5 km.






Figura 4 - stralcio elaborato A12-a4 " Carta dei vincoli dell'area"

CONSIDERATO E VALUTATO che parte delle opere in progetto, anche alla luce del D.L. 13/2023 convertito con L. 41 del 21/04/2023, **ricadono in aree che non sono da considerare idonee ai sensi del comma 8, art. 20 del D.lgs 199/2021**, e in particolare due sottocampi (in corrispondenza delle aree A e D) sono ubicati, parzialmente nella fascia di rispetto (500 m) di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del Dlgs 42/2004 e nello specifico di due tratturi tutelati con DM 22/12/1983: il n. 143-PZ Tratturo Comunale Acerenza-Corato e il n. 152-PZ Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa.




Figura 11.18 – Punto di Presa n° 3 Stato di Progetto

Figura 5 - stralcio elaborato A13a "Studio di Impatto Ambientale"




Foto 5b – Punto di Presa n° 5 Stato di Progetto

Figura 6 - stralcio elaborato A13a "Studio di Impatto Ambientale"

VALUTATO che, relativamente agli **aspetti legati alla percezione** dell'impianto in oggetto a partire dai punti di vista privilegiati, come si evince dall'analisi delle carte di intervisibilità e dai fotoinserti prodotti, si denota che l'impianto è visibile da una vasta porzione di territorio a nord, sud e a est dell'impianto, oltre che da parte dell'abitato di Oppido Lucano.

VALUTATO, dunque, che il progetto in esame, per la complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e per l'interferenza dei vincoli esistenti con le singole parti dello stesso, risulta allo stato attuale difficilmente compatibile con valori culturali ed identitari rappresentati in questa porzione di paesaggio e con il quadro normativo vigente.

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, in riferimento agli **impatti cumulativi**, come attestato nel parere della SABAP competente, il contesto territoriale in cui l'impianto in esame si inserisce, è caratterizzato dalla presenza di altri impianti eolici e fotovoltaici già realizzati, autorizzati o in corso di autorizzazione.

CONSIDERATO E VALUTATO inoltre che le opere in progetto sono collocate all'interno della zona di interesse archeologico dell'*Ager Bantinus*, proposta ai sensi dell'art. 143 del D.lgs 42/04 nell'ambito della redazione del Piano Paesaggistico Regionale (DGR n. 754 del 03/11/2020), che comprende all'interno del proprio perimetro gran parte del territorio comunale ovvero area vasta che denota un elevato potenziale archeologico facente parte del più ampio complesso dell'*Ager Venusinus* (ovvero: *Ager Venusinus*, *Ager Bantinus*, *Ager Ofantino*, *Coprensorio melfese*, *Via Appia*).

VALUTATO che, proprio sulla base di tali nuove conoscenze è stato possibile per la Soprintendenza competente delimitare l'area archeologica denominata "*Ager Venusinus*" ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) sottoponendo di conseguenza tale territorio alle disposizioni della Parte Terza del Codice dei beni culturali - a tale proposito si ritiene opportuno ricordare la natura dichiarativa e non costitutiva dei vincoli emanati a tutela di beni archeologici, culturali o paesaggistici che siano: la culturalità del bene, infatti, preesiste alla data del decreto di apposizione del vincolo ed è proprio per questo motivo che, cautelativamente, tutte le disposizioni di tutela diventano vigenti a partire dal

momento in cui tale culturalità viene riconosciuta dallo Stato [avvio del procedimento di dichiarazione ovvero perimetrazione dell'area ex articolo 142, comma 1, lettera m)].

RITENUTO doveroso specificare che lo strato informativo "Zone di interesse archeologico di nuova istituzione" del Portale WEB della Regione Basilicata è stato aggiornato con le seguenti nuove aree ubicate nella zona nord della regione: *Ager Bantinus, Ager Venusinus, Ager Ofantino, Comprensorio Melfese, Corridoio Via Appia.*

VISTA la Delibera della Regione Basilicata n. 754 del 03/11/2020, recante "*Piano paesaggistico Regionale in applicazione all'art. 143 del D. Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione attività validate dal CTP nella seduta del 7 ottobre 2020*", che, nel prendere atto del verbale della riunione del Comitato Tecnico Paritetico del 07/10/2020, approva la documentazione tecnica allegata al verbale del predetto Comitato che comprende, tra l'altro, la "*...delimitazione della zona di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice – Ager Venusinus...*" e il "*...report intermedio relativo alla caratterizzazione agroforestale e interpretazione dei paesaggi rurali per ambiti di paesaggio, dinamiche di trasformazione, analisi delle politiche comunitarie...*".

RITENUTO necessario evidenziare che la definizione complessiva di *Ager Venusinus*, in quanto zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), è tesa a riconoscere nelle diverse emergenze archeologiche individuate caratteri comuni, tali da consentire l'individuazione di un contesto unitario di spiccato interesse archeologico-paesaggistico, che risulterebbe compromesso dalla realizzazione dell'impianto agrivoltaico proposto.

CONSIDERATO E VALUTATO che, nell'area interessata dal progetto, inoltre, come evidenziato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, dall'analisi bibliografica e d'archivio, sono censiti n. 88 siti d'interesse archeologico, dei quali 2 sottoposti a decreto di vincolo archeologico diretto e 10 percorsi tratturali, tra cui il Regio Tratturello Genzano-Tolve (n. 150), il Regio Tratturello Palmira- Monteserico-Canosa (n. 152) e il Tratturo Comunale Acerenza-Corato (n. 143) sono in prossimità delle aree di impianto, mentre il Regio Tratturello Genzano-Tolve è interessato dal progetto di cavidotto.

CONSIDERATO che la presenza cumulativa di infrastrutture legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili richiede un'attenta valutazione della compatibilità con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in



vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9.

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. *Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggia, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.*

(...)

23. *Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro."*

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...)

"Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni."

RITENUTO, in conclusione, di dover ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza speciale, che:

- parte dell'impianto ricade in aree da non considerarsi idonee come definite dal D.Lgs 199/2021;
- gran parte delle opere di progetto ricadono all'interno di un'area riconosciuta di interesse archeologico (art. 142, c.1. lett. m del Dlgs 42/04), nell'ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale;
- nell'area vasta di riferimento dell'impianto agrivoltaico di cui trattasi sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, elencati e descritti dalla competente Soprintendenza Abap con il parere sopra riportato, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 che definisce l'effetto di 'irradiazione' dei beni paesaggistici presenti in un'area "quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo";



- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza speciale, insieme a quella della Soprintendenza Abap competente della Basilicata, si estende a considerare il territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 'La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime';
- il contesto territoriale di riferimento si caratterizza particolarmente per l'importante interesse del contesto archeologico come meglio descritto nel parere della Soprintendenza competente che conferma che la realizzazione dell'impianto secondo il progetto proposto rappresenterebbe un rischio per la conservazione dei siti archeologici e dei valori paesaggistici connessi;
- l'impianto agrivoltaico, qualora realizzato secondo il progetto proposto, andrebbe a produrre distorsioni paesaggistiche difficilmente reversibili sottraendo in tal modo un paesaggio rurale ad una potenziale tutela e valorizzazione obiettivo del redigendo Piano Paesaggistico Regionale;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica fotovoltaica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità di carico" del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che, in attesa dell'individuazione delle "aree idonee" il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio, stabilendo anche il principio che 'Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale'.

CONSIDERATO che ancora in specifico riferimento al 'rilievo del fotovoltaico per il raggiungimento degli obiettivi al 2030', e considerato che, in prospettiva, questa tecnologia ha il potenziale per una ancora più ampia diffusione, occorre individuare modalità di installazione coerenti con i parimenti rilevanti obiettivi di riduzione del consumo di suolo'.

RITENUTO utile richiamare che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT)".

CONSIDERATO che, nelle more dell'individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, **sono considerate idonee** quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, considerati i contributi istruttori del Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e del Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali e il SIA e tutta la documentazione prodotta dalla GEN SOLAR S.r.l.s. questa **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO


alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla GEN SOLAR S.r.l.s., relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico di potenza pari a 20 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Genzano di Lucania (PZ).

Come evidenziato dalla competente Soprintendenza territoriale, si potrà valutare un progetto che risolva le criticità sopra menzionate, superandole puntualmente.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
Arch. Daniele Vadalà



Il Dirigente del Servizio V – DG ABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
Dott. Luigi LA ROCCA

